




COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali e della loro convivenza con i cittadini

Si attesta la conformità all'originale

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale
Dott.ssa Simonetta Piani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune di Impruneta.



COMUNE DI IMPRUNETA

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL
BENESSERE DEGLI ANIMALI E DELLA LORO
CONVIVENZA CON I CITTADINI**

(approvato con delibera di C.C. N. _____ del _____)

INDICE :

TITOLO I

- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.

Articolo 2 - Principi e finalità.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco.

Articolo 4 - Diritti degli animali.

TITOLO II

- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 - Rispetto delle norme sul benessere animale.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione.

Articolo 7 - Detenzione di animali.

Articolo 8 - Divieti generali.

Articolo 9 - Abbandono di animali.

Articolo 10- Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli.

Articolo 11- Avvelenamento di animali.

Articolo 12- Detenzione di animali nelle abitazioni.

Articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio Comunale.

Articolo 14 - Obbligo degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio – esposizione di animali negli esercizi commerciali.

Articolo 15 - Pensioni per animali a fine di lucro.

Articolo 16 - Centri di addestramento o educazione dei cani a fini di lucro.

TITOLO III

- CANI

Articolo 17 - Definizione.

Articolo 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

Articolo 19 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.

Articolo 20 - Accesso in aree pubbliche.

Articolo 21 - Aree e percorsi ad attività di sgambamento dei cani.

Articolo 22 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.

Articolo 23 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide.

Articolo 24 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.

Articolo 25 - Anagrafe canina.

TITOLO IV

- GATTI

Articolo 26 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline.

Articolo 27 - Colonie feline e gatti liberi.

Articolo 28 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio.

Articolo 29 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi.

Articolo 30 - Detenzione dei gatti di proprietà.

Articolo 31 - Custodia gatti randagi.

TITOLO V

- FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 32 - Fauna selvatica.

Articolo 33 - Fauna esotica.

TITOLO VI

- ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 34 - Columba livia, oche, anatre.

Articolo 35 - Detenzione di volatili ed animali acquatici.

Articolo 36 - Detenzione di tartarughe terrestri e acquatiche.

Articolo 37 - Polli, capre, pecore, equidi.

TITOLO VII

- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 - Sanzioni.

Articolo 39 - Uccisione - soppressione.

Articolo 40 - Vigilanza.

Articolo 41 - Entrata in vigore.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana, incoraggiando tutte le forme espressive che si attengono al rispetto e alla difesa degli animali.
2. Favorisce la promozione nel sistema educativo del rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza uomo-animale.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Impruneta riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune di Impruneta, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Impruneta individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune di Impruneta, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali. Promuove, altresì, ogni comportamento finalizzato alla introduzione di animali all'interno del nucleo familiare.
5. Il Comune di Impruneta, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3- Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio del comune.

Articolo 4 - Diritti degli animali

1. Il Comune di Impruneta si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.
2. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5– Rispetto delle norme sul benessere animale

1. Il Comune, tramite il Comando Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine ed altri uffici allo scopo individuati, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sull'attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato eco-zoofilo.

Articolo 6 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Impruneta.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Il proprietario e chiunque tiene e/o custodisce a qualsiasi titolo un animale dovrà assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 8- Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti, in condizioni di eccessiva insolazione, eccessiva temperatura, nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato, costruita con materiale che non arrechi danno agli animali, privo di irregolarità che possano ferire gli animali, e di facile pulizia. Dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di

una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato tenere animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. E' parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori non adeguati alla specie o scatole.

7. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' vietato, inoltre, addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.

10. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeveraggio.

13. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto, o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

14. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie, ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

15. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua.

16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni dalla nascita e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

17. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

18 E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Amministrazione Comunale contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

20. E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Impruneta, nella pratica dell'accattonaggio, utilizzare animali in stato di incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, in evidente stato di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti. E' altresì vietato l'accattonaggio con cuccioli di qualsiasi specie animale. I cuccioli e gli animali di cui sopra saranno sequestrati a cura degli Organi di Vigilanza e ricoverati presso le strutture convenzionate.

21. Nei casi previsti dal presente articolo, quando dalla sua violazione si configuri l'ipotesi di reato di cui all'articolo 727 C.P. o, comunque, reati ad esso connesso, i medici veterinari sono tenuti a comunicare tempestivamente ai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria ed al Comune di Impruneta le fattispecie predette per i provvedimenti amministrativi contemplati dal presente Regolamento.

Articolo 9 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale domestico o che abbia acquisito abitudini della cattività in qualunque parte del territorio comunale.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia. Ai sensi della L.R. T. n. 59 del 2009, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti è equiparata all'abbandono, cui si applica, pertanto, quanto previsto dal legislatore regionale, fatte salve eventuali responsabilità penali del trasgressore.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 10 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale: a) areazione del veicolo; b) in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Articolo 11 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari devono segnalare al Comune di Impruneta, alle Forze di Polizia e al Servizio Veterinario della ASL di Firenze tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate al ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione della attività venatoria, sentita l'Amministrazione Provinciale, ovvero altre Amministrazioni competenti per le attività venatorie.

Articolo 12 - Detenzione di animali nelle abitazioni e pertinenze

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, commi 4 e 5 del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali e da consentire la normale espressione comportamentale degli animali.
3. Agli animali detenuti in appartamento deve essere garantito un numero di uscite sufficiente, in base alle caratteristiche di razza e alle condizioni sanitarie, per espletare i propri bisogni fisiologici ed etologici.
4. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi della normativa vigente.

Articolo 13 - Mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio comunale

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dall'Amministrazione comunale su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie.
2. L'attendamento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla L.R.T. 59/2009 che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali,

con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

Articolo 14 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo commercio - Esposizione di animali negli esercizi Commerciali

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione, a scopo commercio devono garantire il benessere dell'animale.
2. E' fatto divieto alle attività commerciali fisse di esporre animali in vetrina, gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, provvisti d'acqua ed alimentati regolarmente.
3. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, per non più di 5 ore giornaliere riparati, dal sole e dalle intemperie, fornendo loro cibo e acqua sufficienti.
4. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni di animali da compagnia a minori di anni 16 senza consenso dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Articolo 15- Pensioni per animali a fine di lucro

L'esercente dell'attività di pensione per animali deve essere iscritto alla Camera di Commercio per l'anno corrente, presentare il titolo autorizzativo allo svolgimento dell'attività con autocertificazione dove si dimostri che non ci siano cause ostative, ai sensi dell'Art.10 legge 575/65 - DPR 320/54; artt.11-12-92 del TULPS. Il titolare dovrà effettuare corso di formazione professionale sul benessere dell'animale.

Articolo 16- Centri di addestramento o educazione dei cani a fine di lucro

1. Chi intende attivare un centro di addestramento per cani deve effettuare segnalazione come previsto dalla normativa che disciplina le attività produttive, presso gli uffici comunali competenti, corredata da autocertificazione. L'attività sarà consentita esclusivamente per le specie animali per le quali sarà accertata la conformità, strutturale e gestionale, ai disposti delle norme vigenti. Al titolo autorizzativo dovrà essere allegato il curriculum dell'addestratore, dove si dichiara l'impegno a non utilizzare metodi coercitivi. Il seguente regolamento non è applicabile ai campi di addestramento per cani da caccia, per i quali si rimanda a competenze provinciali.

TITOLO III – CANI

Articolo 17 – Definizione

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale e affine all'uomo, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro), vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all'attività fisica quotidiana.

Articolo 18 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Dovrà assicurare loro adeguata compagnia e rapporti quotidiani con co-specifici (altri cani) o eterospecifici (persone). Detenerli in luoghi isolati in maniera continuativa equivale a detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura.

Articolo 19 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambienti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata che, per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
4. E' vietato detenere cani legati o a catena.
5. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alle sanzioni amministrative.
6. I recinti che contengono cani dovranno rispettare le misure e le condizioni previste dalla Legge R.T. 59/09.

Art. 20 Accesso in Aree Pubbliche

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale in zone urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatto salve aree individuate dai Comuni regolamentate da un proprio regolamento, portando sempre appresso una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competente ovvero sempre quando il cane appartiene alla taglia grande.

b) La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 21– Aree e percorsi ad attività di sgambamento dei cani

1. Il Comune di Impruneta potrà individuare, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, zone che saranno attrezzate con prescrizioni sull'utilizzo per le quali potrà essere redatto apposito regolamento.

Articolo 22 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile dell'ufficio tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Non è consentito al Responsabile dell'ufficio vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili degli uffici

4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola.

5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 23- Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e neutralizzazione delle deiezioni liquide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarle nei contenitori per rifiuti solidi urbani. Hanno l'obbligo altresì di impedire il deposito di deiezioni liquide in corrispondenza di accessi ad abitazioni e attività commerciali.

2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di neutralizzare le deiezioni liquide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, diluendole con acqua in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide e liquide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

5. La sanzione sarà raddoppiata qualora le deiezioni vengano depositate e non raccolte su percorsi destinati ai pedoni, aree pedonali, attraversamenti e passaggi pedonali, compresi i vialetti dei giardini.

Articolo 24 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale, e dopo essere condotti presso il canile veterinario della ASL di competenza, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale e altre Forze di Polizia per il recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono ripresi dal proprietario entro i 15 giorni, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Il proprietario che non provvede al riscatto è punito ai sensi dell'art. 727 del C.P. per abbandono di animale domestico come previsto dalla L.R.T. 59/2009.
4. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali.
5. Il Comune di Impruneta può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani abbandonati, per eventuali controlli sul benessere di animali ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art. 25 - Anagrafe canina

1. I proprietari dei cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del comune di residenza entro 30 (trenta) giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
2. I proprietari dei cani, entro 30 (trenta) giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchip fornito dal comune competente o dai veterinari convenzionati.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare entro 15 (quindici) giorni, al Servizio Veterinario della ASL di Firenze, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché l'eventuale cambiamento di residenza. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati al comune competente immediatamente dal detentore, facendo seguire entro 3 (tre) giorni, la relativa comunicazione scritta.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alla legislazione regionale e nazionale.

TITOLO IV – GATTI

Articolo 26 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Impruneta procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 27 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo per comprovati motivi sanitari.

2. Qualora il Comune riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dall'Amministrazione Comunale o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 28 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L., le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del "Censimento" è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

Articolo 29 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

1. Il Comune di Impruneta, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano, volontariamente e gratuitamente, per la cura ed il sostentamento dei felini.

2. Al/alla "referente di colonia felina" deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e, qualora necessario, con l'ausilio del Servizio veterinario.

Articolo 30 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere, salvo il caso di trasporto, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

Articolo 31 - Custodia gatti randagi

1. Il Comune di Impruneta può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture convenzionate.
2. Il Comune di Impruneta può predisporre, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 32 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. L'Amministrazione pubblica favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
6. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

Articolo 33 - Fauna esotica

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 34 - Columba livia, oche, anatre

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del Comune, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi: a) pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche; b) interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' vietato somministrare ai colombi, alle oche ed alle anatre alimenti di qualsiasi tipo, su aree pubbliche e lungo i corsi d'acqua.

Articolo 35 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

4. E' vietato recare turbativa al vicinato per rumore o per condizioni igieniche non adeguate.

Articolo 36- Detenzione di tartarughe terrestri e acquatiche

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe terrestri e acquatiche detenute in cattività di riprodurre le condizioni ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.

2. Detenzione tartarughe terrestri:

a) la superficie calpestabile nel contenitore deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell'animale; il lato minore del contenitore contenente due esemplari deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.

3. detenzione di tartarughe acquatiche:

a) Il contenitore avente all'interno due esemplari deve avere un'area pari almeno al quintuplo per il doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. La parte asciutta deve essere pari almeno alla superficie del carapace dell'animale più grande; la parte acquatica deve essere pari almeno al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre.

Articolo 37- Polli, conigli, capre, pecore, equidi

Chi detiene questo tipo di animali deve farlo in modo adeguato nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

1.E' vietato recare turbativa al vicinato per rumore o per condizioni igieniche non adeguate.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.38-Vigilanza

1.Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento spetta alla Polizia Locale e a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.

2. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria come le Guardie Zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali, muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale.

3.L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza, ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Articolo 39 - Uccisione –Soppressione

1.Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito in base art. 544-bis del Codice Penale.

2.La soppressione eutanasica di un animale, può essere eseguita esclusivamente da medici veterinari per motivate ragioni.

Art. 40 – Sanzioni

Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni già stabilite dalle Leggi statali, dalle Leggi della Regione Toscana e da altri Regolamenti, chiunque violi le disposizioni di cui al presente regolamento e le ordinanze da esso previste è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie da 25,00 a 900,00 Euro per ogni articolo violato. Ai sensi dell'art. 13 della legge del 24 novembre 1981 n.689 e DPR del 29 luglio del 1982, è sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali per eseguire i necessari controlli.

Articolo 41 - Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.